



## Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – ratio della norma – perentorietà del termine – fattispecie - obbligazioni pecuniarie – pagamento – momento del perfezionamento – allorché le somme entrino nella disponibilità dell'accipiens

## Descrizione

Soggiace alla responsabilità prevista dall'art. 85 delle NOIF e dall' art. 33, comma 3, CGS per ritardato pagamento la società che abbia inserito in *home banking* alle ore 18,54 la disposizione di bonifico in favore del proprio tesserato senza richiedere che la sua esecuzione avvenisse con la modalità "istantanea", mediante la quale avrebbe potuto quantomeno denotare la propria volontà di adempiere immediatamente all'obbligazione con contestuale privazione della provvista corrispondente dal conto corrente e senza indicare la data di valuta del bonifico a favore del beneficiario, che avrebbe avvalorato l'intento di adempiere al pagamento nel rispetto dei termini fissati dalla disposizione federale. L'operatività dell'obbligo generale di correttezza di cui all'art. 4 C.G.S., che comprende anche il rispetto dei principi di sana gestione, giustifica la risposta sanzionatoria. Difatti, a fronte dell'orario di trasmissione alla banca della disposizione di bonifico, e nel contesto di notoria non operatività degli istituti bancari in orari serali, era del tutto prevedibile che l'esecuzione del pagamento sarebbe stata differita a data successiva alla scadenza del termine fissato dalla disposizione federale, come in effetti avvenuto. Il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, ove effettuabile in banca mediante bonifico, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (o per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso. Tale disposizione - ove come nella specie non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno qualora per qualsiasi ragione non sia andata a buon fine. Nell'ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l'eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato non già alla data della disposizione, bensì a quella in cui venga fissata la valuta di addebito (cfr., specificamente sul punto, CFA, Sez. I, n.110/2020-21). Ciò in piena aderenza al principio generale secondo cui il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una *traditio*, anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del *solvens* a quella dello *accipiens* e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate dal creditore (cfr. Cass. 10632/1996; 27520/2008; 15359/2019; n. 26901/2023). La regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore, e non già quando sia comunque disposto dal debitore. Non può quindi considerarsi come tempestivo un pagamento che ha determinato la disponibilità della somma in capo al creditore dopo la scadenza del termine.

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 0012/CFA/2024-2025/B

## Presidente

Torsello

## Relatore

Giordano

## Riferimenti normativi

art. 85; art. 33, comma 3, CGS;

## Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 26 luglio 2024 (U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.)